

SERVIZIO NOVITA'

STUPEFACENTI - IN GENERE - Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Legge 21 febbraio 2006, n. 49 - Dichiarazione di incostituzionalità – Successivo D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. in L. n. 109 del 21 febbraio 2014 – Legittimità del trattamento sanzionatorio – Criteri di valutazione.

La quarta sezione della Corte – statuendo sulla legittimità del trattamento sanzionatorio in relazione a reati uniti in continuazione e comprendenti anche fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti di cui alle tabelle II e IV - ha affermato che, quando dal complesso della motivazione sia possibile evincere la marginalità della condotta riguardante le cosiddette droghe leggere e la conseguente esiguità dell'aumento applicato dal giudice di merito per il reato satellite, l'evidente giudizio già operato dal giudice in merito alla minima gravità del fatto consente di escludere l'illegalità della pena, nel rispetto del principio di cui all'art. 2 cod. pen. anche in relazione alla più favorevole normativa sopravvenuta.

Sezione Quarta, n. 21558/14, u.p. 11 aprile 2014, dep. 27 maggio 2014, Pres. C. Brusco, Rel. E. Serrao